



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 2026 con 36 voti favorevoli e 11 voti contrari:

LEGGE QUALIFICATA 7 ottobre 2026 n.1

MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 3 AGOSTO 2018 N.3 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art.1

(Modifiche all'articolo 27 della Legge Qualificata n.3/2018)

1. L'articolo 27 della Legge Qualificata n.3/2018 è così modificato:

“Art. 27

(Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge)

1. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dai Gruppi Consiliari, dalle Giunte di Castello nonché negli altri modi previsti dalla legge.
2. Chi esercita l'iniziativa legislativa deve trasmettere all'Ufficio Segreteria Istituzionale il progetto di legge redatto in articoli, corredato da una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.
3. Le proposte di legge che comportano nuove o maggiori spese o la diminuzione di entrate nel Bilancio dello Stato debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.
4. La proposta viene presa in carico dall'Ufficio Segreteria Istituzionale ed immediatamente inserita nell'apposita sezione del sito web del Consiglio Grande e Generale con l'indicazione del proponente e della data di deposito.
5. In via ordinaria un progetto di legge viene esaminato in prima lettura secondo quanto previsto dall'articolo 29 e assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente in sede redigente per l'esame e l'approvazione definitiva dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Successivamente è trasmesso al Consiglio Grande e Generale per l'approvazione finale dell'intero testo.

6. Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale, senza possibilità di assegnazione alle Commissioni Consiliari Permanenti, le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione di bilanci, dei consuntivi e la legge finanziaria.

7. Il Consiglio Grande e Generale, in sede di prima lettura, può deliberare, a maggioranza dei due terzi, che il progetto di legge sia assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente in sede referente. In questo caso, in seconda lettura il Consiglio esamina e sottopone a votazione i singoli articoli in quanto approvati dalla Commissione e, dopo le dichiarazioni di voto, sottopone a votazione l'intero testo.

8. *Comma abrogato*

9. *Comma abrogato*

10. Per essere iscritto all'esame in prima lettura nella prima sessione utile del Consiglio, un progetto di legge deve essere depositato almeno tre giorni prima dell'Ufficio di Presidenza in cui si decide la convocazione della sessione stessa. Ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame in prima lettura, salvo diverso accordo con il proponente, entro sessanta giorni dalla presentazione e, per l'esame in seconda lettura, entro i successivi centottanta giorni. Qualora l'Ufficio di Presidenza non provveda nei tempi suddetti, l'iscrizione all'ordine del giorno viene disposta direttamente dalla Reggenza.

10 bis. Qualora la Commissione assegnataria del progetto di legge non si riunisca in tempo utile per il rispetto dei tempi di cui al comma 10, la convocazione può essere disposta dalla Reggenza.

11. All'atto della prima lettura, in caso di urgenza riconosciuta con la maggioranza qualificata dei due terzi, il Consiglio, dopo le dichiarazioni di voto dei Gruppi Consiliari, può deliberare che un progetto di legge sia discusso ed approvato dal Consiglio stesso in unica lettura, anche nella stessa seduta.”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 29 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche)

1. L'articolo 29 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 29

(Decisioni sulla procedura legislativa)

1. In sede di esame in prima lettura la Reggenza, salvo per i progetti di legge di cui all'articolo 27, comma 6, dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione Consiliare Permanente competente per materia ad esaminare in sede redigente il progetto di legge. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale, con propria deliberazione a maggioranza semplice, può assegnare il progetto di legge ad una Commissione Consiliare Permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

2. Dopo la comunicazione di cui al comma 1 ogni progetto di legge viene illustrato, con il limite di tempo di quindici minuti, al Consiglio Grande e Generale dal proponente che dà lettura della relazione, integrandola se lo ritiene opportuno.

3. I Consiglieri e i Segretari di Stato hanno facoltà di richiedere chiarimenti e formulare considerazioni. Per intervenire è richiesta l'iscrizione presso l'Ufficio di Segreteria. La Reggenza concede la facoltà di intervenire ai Consiglieri iscritti, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula nel momento in cui viene concessa loro la parola; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri previa comunicazione alla Reggenza. Ad ogni Consigliere e Segretario di Stato è attribuito un tempo d'intervento di sei minuti. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di otto minuti. Per argomenti di particolare importanza la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può aumentare i tempi sino a raddoppiarli.

4. Ciascun Consigliere, salvo per i progetti di legge di cui all'articolo 27, comma 6, ha facoltà di proporre una mozione affinché il progetto di legge venga assegnato alla Commissione Consiliare

Permanente competente in sede referente. Il Consiglio approva la mozione a maggioranza dei due terzi.

5. *Comma abrogato*

6. All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame del progetto di legge. Se vi sono più mozioni d'ordine aventi lo stesso oggetto, esse vengono accorpate e sottoposte ad un'unica votazione. L'approvazione della mozione interrompe l'esame del progetto di legge. La mozione d'ordine respinta non può più essere ripresentata. In caso di parità di voti il Consiglio Grande e Generale non delibera e rinvia il comma e la votazione della mozione alla successiva sessione consiliare.

6 bis. I progetti di legge possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.”.

Art.3

(Modifiche all'articolo 30 della Legge Qualificata n.3/2018)

1. L'articolo 30 della Legge Qualificata n.3/2018 è così modificato:

“Art. 30

(Esame dei progetti di legge in seconda lettura)

1. Nel corso dell'esame in seconda lettura, la Reggenza apre la discussione di carattere generale, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 36. Intervengono nel dibattito, previa iscrizione all'Ufficio di Segreteria, il proponente, il relatore di maggioranza ed il relatore di minoranza nominati dalla Commissione, se trattasi di progetto da questa esaminato, i Consiglieri, i Segretari di Stato.

2. In via ordinaria viene sottoposto a votazione l'intero testo di legge, così come approvato dalla Commissione. Prima della votazione è possibile fare dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 31.

3. Nel corso dell'esame in seconda lettura dei progetti di legge esaminati in via ordinaria nella Commissione Consiliare Permanente competente non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti. È ammessa la presentazione di emendamenti:

- a) nel caso di cui all'articolo 95, comma 14;
- b) qualora sottoscritti dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri;
- c) nei casi di cui al successivo comma 5.

4. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta all'Ufficio di Segreteria prima dell'apertura del comma.

4 bis. Nel caso di progetti di legge esaminati dalla Commissione in sede referente, dopo la discussione di cui al comma 1, vengono sottoposti a votazione i singoli articoli così come approvati dalla Commissione. Non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti salvo quanto previsto dal comma 3. Terminato l'esame dell'articolato, il testo del progetto di legge viene sottoposto a votazione previa dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 31.

4 ter. Sui progetti di legge di cui all'articolo 27, comma 6, dopo la discussione di cui al comma 1, ciascun Consigliere e, se proponenti del progetto di legge, i Segretari di Stato, possono presentare emendamenti sugli articoli o su parti di essi in forma scritta, con sottoscrizione del proponente, all'Ufficio di Segreteria, entro il terzo giorno antecedente l'inizio della sessione consiliare all'ordine del giorno della quale è iscritto il comma per la seconda lettura. Gli emendamenti comportanti, rispetto alla Legge di Bilancio, nuove o maggiori spese o una diminuzione delle entrate devono indicare puntualmente i mezzi per la necessaria copertura finanziaria.

5. È data facoltà ai Consiglieri e ai Segretari di Stato, se proponenti, di avanzare proposte di emendamento anche nel corso della discussione dei singoli articoli, quando ciò si renda necessario

per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli, per correggere errori formali o apportare aggiustamenti tecnici, oppure per armonizzare proposte di emendamenti diversi su uno stesso articolo.

6. I singoli emendamenti vengono votati seguendo la successione dei commi dei relativi articoli, tenuto conto che devono essere votati prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi di commi o parti di singoli articoli. I vari emendamenti possono essere unificati.

6 bis. Successivamente vengono esaminati gli emendamenti interamente aggiuntivi di articoli, rispettando l'ordine individuato dall'Ufficio di Segreteria, sentito l'Ufficio Segreteria Istituzionale. L'ordine deve tenere conto di un'equa alternanza tra le proposte del Governo o della Maggioranza o dei singoli Gruppi Consiliari di Maggioranza e quelle dell'Opposizione o dei singoli Gruppi Consiliari di Opposizione, seguendo l'indicazione di priorità fornita dai medesimi all'Ufficio di Segreteria. L'ordine può essere modificato con accordo unanime tra tutti i Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Opposizione.

7. L'approvazione dell'articolo o di parti di esso preclude ogni votazione ulteriore rispettivamente sull'articolo o sulle singole parti di esso.

8. La votazione dei singoli articoli avviene con voto palese, salvo quando è espressamente previsto il voto segreto.

9. I progetti di legge, come previsto dal comma 6 bis dell'articolo 29, possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.

10. In sede di esame del Bilancio Preventivo dello Stato, con le modalità previste al presente articolo, sono sottoposti a votazione nell'ordine: gli emendamenti sui singoli capitoli, la parte "entrate", la parte "uscite", i singoli articoli della legge di bilancio e l'intera legge."

Art.4

(Introduzione dell'articolo 30-bis alla Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 30 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 30-bis:

"Art. 30-bis

(Limitazione della durata dell'esame dell'articolato di un progetto di legge)

1. Qualora l'esame dell'articolato di un progetto di legge si protragga oltre venticinque ore di convocazione dalla chiusura del dibattito generale, è data facoltà alla maggioranza assoluta dei Consiglieri di presentare in forma scritta una mozione per porre in votazione, immediata e complessiva, la serie di emendamenti che ritiene di non voler sostenere.

2. La proposta, previa dichiarazione di voto di quindici minuti per ciascun Gruppo Consiliare compreso il Gruppo Misto, è posta immediatamente in votazione. La mozione, da approvarsi a maggioranza assoluta, comporta il definitivo rigetto degli emendamenti elencati nella stessa; l'esame dell'articolato prosegue per l'esame dei restanti emendamenti.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai progetti di legge costituzionale e qualificata."

Art.5

(Modifiche all'articolo 32 della Legge Qualificata n.3/2018)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della Legge Qualificata n.3/2018 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. La legge di previsione di bilancio, qualora espressamente previsto dalla stessa, può entrare in vigore alla data della sua pubblicazione.”.

Art.6

(Modifiche all'articolo 55 della Legge Qualificata n.3/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della Legge Qualificata n.3/2018 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. La mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta comporta l'applicazione delle sanzioni dallo stesso previste.”.

Art.7

(Modifiche all'articolo 62 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche è così modificato:

“1. Le sedute pubbliche del Consiglio Grande e Generale sono integralmente trasmesse in diretta radiofonica e in diretta streaming sul sito web del Consiglio Grande e Generale. Le sedute pubbliche delle Commissioni Consiliari Permanenti sono trasmesse in diretta streaming sul sito web del Consiglio Grande e Generale.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Su richiesta di almeno tre componenti della Commissione Consiliare Permanente interessata, le sedute pubbliche della medesima Commissione ovvero la trattazione di singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno ritenuti di particolare rilevanza istituzionale, politica o sociale, sono trasmesse anche in diretta radiofonica. La richiesta è presentata per iscritto al Presidente della Commissione e all'Ufficio Segreteria Istituzionale almeno tre giorni prima della seduta o della sessione della Commissione, al fine di consentire la necessaria organizzazione tecnica con l'emittente radiofonica incaricata. Nei casi di convocazione urgente, la richiesta è presentata tempestivamente e comunque non oltre ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative della trasmissione. Resta ferma l'esclusione della trasmissione per le sedute o le parti di esse dichiarate segrete ai sensi della presente legge qualificata.”.

Art.8

(Introduzione dell'articolo 75-bis alla Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 75 della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 75-bis:

“Art.75-bis

(Membri supplenti delle Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Al fine di garantire la continuità della piena partecipazione dei Gruppi Consiliari e delle Liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale ai lavori delle Commissioni Consiliari

Permanenti, ciascun Gruppo Consiliare o Lista può indicare, per ogni Commissione Consiliare Permanente nella quale sia rappresentato, un membro supplente. I membri supplenti sono nominati con le medesime modalità dei membri effettivi.

2. Il membro supplente sostituisce un membro effettivo appartenente al medesimo Gruppo Consiliare o Lista esclusivamente in caso di assenza o impedimento temporaneo del predetto membro effettivo e limitatamente alla seduta o alla sessione della Commissione per la quale è stata comunicata la sostituzione.

3. La comunicazione può essere effettuata entro l'inizio della seduta, prima della verifica del numero legale, mediante appello nominale.

4. Il membro supplente, per la durata della sostituzione, esercita le medesime prerogative del membro effettivo, compreso il diritto di parola e di voto, ed è computato ai fini della validità della seduta e delle votazioni.

5. La sostituzione è annotata nel processo verbale della seduta.”.

Art.9

(Modifiche dell'articolo 96 della Legge Qualificata n.3/2018)

1. L'articolo 96 della Legge Qualificata n.3/2018 è così modificato:

“Art.96

(Procedura delle Commissioni in sede redigente. Votazione finale dei progetti di legge da parte del Consiglio)

01. L'esame in sede redigente dei progetti di legge prevede una fase di discussione generale sul progetto medesimo e di deposito degli eventuali emendamenti.

02. L'esame degli emendamenti non può avvenire prima di cinque giorni dal loro deposito. A tal fine il Presidente, terminata la fase di cui al comma 01, aggiorna i lavori della Commissione ad altra data in osservanza al predetto termine o provvede ad una nuova convocazione.

1. Per l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge assegnato ad una Commissione Consiliare Permanente in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 30.

2. Il Consiglio può stabilire criteri e principi direttivi ai quali la Commissione dovrà attenersi.

3. Esaurita l'approvazione dei singoli articoli, la Commissione nomina tra i suoi membri i relatori, o il relatore unico, con l'incarico di redigere la relazione scritta assegnandogli un termine prorogabile una sola volta.

4. Entro cinque giorni dal deposito della relazione il Presidente trasmette il progetto di legge con la relazione e tutti i suoi allegati all'Ufficio di Presidenza al fine dell'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio per la sua approvazione finale.

5. In sede di Consiglio Grande e Generale hanno facoltà di intervenire nel dibattito generale il relatore della Commissione alla quale il progetto di legge è stato deferito in sede redigente, i relatori di minoranza ed i Consiglieri a norma dell'articolo 36.

6. Il progetto di legge viene quindi posto alla votazione finale, senza l'esame dell'articolato, previa facoltà di fare dichiarazioni di voto ai sensi dell'articolo 31.”.

Art.10

(Disposizioni finali)

1. Le modifiche introdotte con la presente legge si applicano anche ai progetti di legge già depositati ma non ancora avviati all'iter consiliare e non ancora discussi in prima lettura.

Art.11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi